

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai Signori:

(RM) DE CAROLIS	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SILVETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MACCARONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) PETRILLO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SIRENA PIETRO

Nella seduta del 11/07/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

La ricorrente ha affermato che:

-il 29 novembre 2013, un suo rappresentante volontario avrebbe inviato alla banca resistente un fax di reclamo, il quale sarebbe rimasto senza risposta alcuna; -in particolare, la ricorrente avrebbe lamentato che il suo nominativo e quello del suo coniuge sarebbero stati segnalati dall'intermediario resistente in alcuni sistemi di informazioni creditizie, senza tuttavia che essi ricevessero il preavviso di cui all'art. 4, 7° comma, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.

Ciò posto, la ricorrente ha chiesto che sia ordinato all'intermediario resistente di adoperarsi affinché siano cancellate le suddette segnalazioni creditizie.

L'intermediario resistente ha affermato che:

-non avrebbe ricevuto il fax di reclamo della resistente, in quanto il 9 maggio 2013 avrebbe trasferito altrove la propria sede di Milano, cambiando anche i numeri di telefono; -in ogni caso, il documento allegato al ricorso non sarebbe conforme ai requisiti di forma e di sostanza di un preventivo reclamo; -esso non sarebbe stato infatti sottoscritto dalla



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

ricorrente, né quest'ultima avrebbe conferito al suo avvocato il mandato di presentarlo; -il suo contenuto atterrebbe inoltre al mancato adempimento da parte dell'intermediario resistente di una decisione di questo Arbitro alla quale la ricorrente sarebbe estranea. Ciò posto, l'intermediario resistente ha chiesto che il ricorso sia dichiarato improcedibile, ovvero in subordine che sia rigettato, perché infondato.

## **DIRITTO**

Per quanto qui rileva, le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia statuiscono che: «Il ricorso all'ABF è preceduto da un reclamo preventivo all'intermediario» (sez. VI, § 1), intendendosi per reclamo «ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento anche omissivo» (sez. I, § 3).

Com'è stato chiarito nella decisione n. 5304 del 17 ottobre 2013 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro, la presentazione del preventivo reclamo costituisce pertanto «una vera e propria condizione di procedibilità per il valido esperimento della procedura ABF».

Il documento datato 29 novembre 2013, che la ricorrente ha allegato al ricorso come reclamo, si riferisce in effetti all'inadempimento da parte dell'intermediario resistente di una decisione di questo Arbitro alla quale la ricorrente stessa è estranea. Esso non può pertanto valere come reclamo ai sensi delle suddette Disposizioni della Banca d'Italia, non essendo riferibile già dal punto di vista soggettivo al presente giudizio.

Poiché l'intermediario resistente ha specificamente contestato (a p. 9 delle controdeduzioni) di aver ricevuto il documento di cui si tratta, si deve inoltre rilevare che la ricorrente non ha dato alcuna prova che esso sia giunto all'indirizzo del destinatario, ai sensi dell'art. 1335 c.c. Il messaggio di presa in carico del fax dal sistema di trasmissione, che è stato a tal fine allegato al ricorso, non dimostra che il suddetto documento sia effettivamente pervenuto all'intermediario resistente, tanto più che quest'ultimo ha provato mediante una visura dal registro delle imprese (allegata come doc. 43 alle controdeduzioni) di avere trasferito altrove la sede del proprio ufficio amministrativo fin dal 17 maggio 2013 (con effetto nei confronti dei terzi dal 20 maggio 2013).

Anche per tale ragione, il documento datato 29 novembre 2013 che è stato allegato al ricorso non può dunque valere come un preventivo reclamo (in tal senso, v. la decisione del Collegio di Napoli del 16 agosto 2010).

## **P.Q.M.**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS